

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 aprile 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2024, n. 23.

Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica. (24R00369) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2024, n. 24.

Modifica alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte 'ARPA'). (24R00395) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 giugno 2024, n. 15.

Abrogazione del regolamento sulle procedure di protocollo e sul documento informatico. (24R00271) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 giugno 2024, n. 16.

Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali. (24R00272) Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2024, n. 25.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024. (24R00248) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2024, n. 26.

Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002. (24R00249) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2024, n. 28.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2023. (24R00291) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 24 luglio 2024, n. 27/R.

Disposizioni in materia di incompatibilità con l'incarico di componente dell'organismo indipendente di valutazione. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010. (24R00290) Pag. 26





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2024, n. 23.

Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36S2 del 9 settembre 2024)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale 1° agosto 2024, n. 20

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 20 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026) è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica). — 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di finanza pubblica, è iscritto nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 un accantonamento pari a euro 25.092.992,10, alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse stanziare nel medesimo esercizio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. L'accantonamento di cui al comma 1, sul quale non è possibile imputare impegni, è finanziato da risorse di parte corrente al netto delle spese riguardanti "Redditi da lavoro dipendente", sanità e trasferimenti agli enti locali.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 settembre 2024

p. CIRIO
il Vice Presidente
CHIORINO

*(Omissis).***24R00369**

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2024, n. 24.

Modifica alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte 'ARPA').*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44S3 del 31 ottobre 2024)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 29-bis nella legge regionale 26 settembre 2016, n. 18

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte «ARPA»), è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis (Destinazione delle risorse introitate al 29 giugno 2022, ai sensi dell'art. 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). — 1. Le somme introitate da ARPA sino al 29 giugno 2022, ai sensi dell'art. 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e risultanti nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2023, sono destinate alla medesima finalità di cui al vigente art. 318-quater, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto.»

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 ottobre 2024

p. CIRIO
il Vice Presidente
CHIORINO

(Omissis).

24R00395

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 giugno 2024, n. 15.

Abrogazione del regolamento sulle procedure di protocollo e sul documento informatico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige del 27 giugno 2024, n. 26 - Sez.
Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale
del 18 giugno 2024, n. 493;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 28 marzo
2022, n. 9, è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 giugno 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 giugno 2024, n. 16.

Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige del 27 giugno 2024, n. 6 - Sez. gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del
18 giugno 2024, n. 500;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione e l'utilizzo delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali nonché gli enti a cui sono delegate le funzioni riguardanti le suddette attività ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17 e successive modifiche.

2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, la realizzazione di servizi lungo la rete delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali, di seguito denominata rete.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) pista ciclabile: superficie dedicata alla viabilità, dotata di regolare segnaletica verticale e orizzontale, situata soprattutto in ambito urbano, destinata esclusivamente al traffico ciclabile;

b) itinerario ciclopedonale: superficie dedicata alla viabilità, dotata di regolare segnaletica verticale e orizzontale, situata soprattutto in ambito rurale, destinata prevalentemente al traffico ciclabile, sulla quale è ammessa anche la mobilità pedonale. In via eccezionale, sugli itinerari ciclopedonali sono ammessi il transito di veicoli agricoli e forestali necessari alla coltivazione di fondi e i transiti per l'accesso alla sede del maso. Non è consentito il transito a cavallo. L'itinerario ciclopedonale può comprendere anche piazzole di sosta con una dotazione minima per le cicliste e i ciclisti, composta da panche, tavoli, cestini per la spazzatura, approvvigionamento di acqua potabile, cartelli informativi, rastrelliere portabiciclette ancorate, accessori per la riparazione fai da te delle biciclette. Le piazzole possono essere dotate in via facoltativa di una tettoia per la protezione dalla pioggia. La supervisione, la cura e la manutenzione della piazzola spettano all'ente gestore di cui all'art. 4;



c) aree per ciclisti: strutture dislocate lungo la rete che, a seconda del tipo e del volume di traffico, offrono alle e agli utenti le attrezzature necessarie alla sosta e al parcheggio sicuro delle biciclette, informazioni relative alla rete, eventuali servizi di assistenza, riparazione e noleggio nonché altri servizi rivolti a cicliste e ciclisti;

d) aree per ciclisti già esistenti: aree approvate ai sensi della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e del regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali di cui al decreto del Presidente della provincia del 20 settembre 2007, n. 50.

2. In osservanza delle disposizioni provinciali in materia di norme funzionali e geometriche per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di infrastrutture per la mobilità nel rispetto della sostenibilità ambientale e ai fini della prioritizzazione di investimenti nella rete, si distinguono inoltre le seguenti tre tipologie di piste ciclabili:

a) piste ciclabili veloci (RS): sono piste ciclabili più larghe, lungo le quali, all'altezza dei punti di snodo, viene data priorità al traffico ciclabile, permettendo un'alta velocità di crociera, evitando il traffico misto, ovvero consentendolo solo su brevi tratti e solo in casi eccezionali e motivati sulla base di una specifica valutazione della sicurezza;

b) piste ciclabili di uso quotidiano (RA): sono piste ciclabili che garantiscono un percorso il più diretto possibile. Agli incroci con strade private e accessi, con la rete viaria rurale e con strade forestali, strade consortili e strade secondarie poco trafficate ha precedenza il traffico ciclabile. Il traffico misto non è consentito ovvero è consentito solo in casi eccezionali e motivati;

c) piste ciclabili per il tempo libero (RF): sono piste ciclabili con percorsi il più possibile in ambienti di pregio paesaggistico.

3. Le tre categorie di cui al comma 2 si applicano anche agli itinerari ciclopedonali aventi le stesse caratteristiche.

Art. 3.

Coordinamento a livello provinciale

1. In materia di piste ciclabili e itinerari ciclopedonali sovracomunali il coordinamento spetta alla Provincia autonoma di Bolzano, anche in accordo con gli enti territorialmente competenti, secondo le modalità disciplinate dal Piano provinciale della mobilità ciclistica.

2. L'amministrazione provinciale gestisce un sistema geografico di riferimento per il traffico intermodale, nel quale sono inserite e rese accessibili al pubblico le informazioni relative alla rete. Tutte le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali devono essere inseriti nel suddetto sistema.

Art. 4.

Enti gestori

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17 e successive modifiche, gli enti gestori, di seguito denominati gestori, ai quali la provincia può delegare le funzioni riguardanti la progettazione, costruzione, ge-

stione e manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali, sono le comunità comprensoriali territorialmente competenti o il Comune di Bolzano.

2. I gestori delle piste ciclabili intracomunali che servono anche il collegamento sovracomunale sono di norma i comuni territorialmente competenti.

3. Per comprovate esigenze gestionali, le comunità comprensoriali possono delegare le funzioni di cui al comma 1 ai comuni territorialmente competenti.

Art. 5.

Progettazione e costruzione

1. La rete viene progettata come un'unità interconnessa. Deve garantire un utilizzo sicuro, comodo, possibilmente diretto e senza deviazioni ed essere il più attraente possibile per chi si sposta in bicicletta. Le superfici utilizzate per la realizzazione di nuove piste ciclabili e di nuovi itinerari ciclopedonali devono essere ridotte al minimo, in modo da limitare il consumo di suolo; laddove possibile si devono utilizzare strade pubbliche e private esistenti.

2. I parametri minimi per la realizzazione della rete, a seconda della tipologia di pista ciclabile o itinerario ciclopedonale, sono contenuti nelle disposizioni provinciali in materia di norme funzionali e geometriche per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di infrastrutture per la mobilità nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Art. 6.

Inserimento della rete nei piani comunali

1. La rete viene inserita nel piano comunale per il territorio e il paesaggio dei comuni di pertinenza.

2. L'inserimento nel piano comunale per il territorio e il paesaggio è un prerequisito per l'attuazione degli interventi di costruzione.

Art. 7.

Gestione patrimoniale ed espropri


1. La gestione patrimoniale delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali e gli espropri dei fondi di proprietà privata su cui insistono sono regolati dall'art. 1-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 e successive modifiche, e dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche.

Art. 8.

Segnaletica verticale e orizzontale

1. Per la segnaletica verticale e orizzontale della rete nei punti d'incrocio con la rete stradale si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, recante il nuovo codice della strada.

2. Oltre alla segnaletica verticale e orizzontale di cui al comma 1, al gestore viene riservata la possibilità di aggiungere lungo la rete anche segnali informativi. La giunta provinciale stabilisce criteri uniformi per la segnaletica verticale e orizzontale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche.



3. Per una maggiore sicurezza, il gestore può evidenziare il percorso ciclabile con conglomerato colorato in pasta rossa.

Art. 9.

Aree per ciclisti

1. Le aree per ciclisti sono suddivise nelle seguenti tipologie:

a) aree per ciclisti di tipo S (*small*): all'interno di tali aree può essere realizzato un ristoro ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e successive modifiche;

b) aree per ciclisti di tipo L (*large*): all'interno di tali aree può essere realizzato un edificio per la somministrazione di pasti e bevande, con posti a sedere sia all'interno sia all'esterno, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e successive modifiche, e dell'art. 6 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7. Possono inoltre essere previste una superficie per la vendita di accessori per biciclette e una superficie per la riparazione e il noleggio di biciclette, ciascuna delle quali non può superare i 50 metri quadrati.

2. Lungo la rete può essere realizzata al massimo un'area per ciclisti ogni cinque chilometri. Tali aree devono essere situate direttamente lungo la pista ciclabile o l'itinerario ciclopedonale e la loro realizzazione può essere richiesta solo dopo la realizzazione e l'apertura al traffico della pista ciclabile o dell'itinerario ciclopedonale. Nel decidere sulla possibile realizzazione di una nuova area per ciclisti si tiene conto delle aree inserite nel Piano di cui all'art. 10 e delle strutture di natura analoga esistenti nel raggio di 500 metri dalla rete.

3. Per le aree per ciclisti che ricadono anche solo parzialmente all'interno di particelle del demanio idrico oppure nei 10 metri della fascia di rispetto del demanio idrico trova applicazione l'art. 15 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 e successive modifiche. Prima dell'inserimento di una tale area nel Piano di cui all'art. 10 è necessario un coordinamento con l'ufficio competente in materia di demanio idrico dell'Agenzia per la protezione civile.

Art. 10.

Piano delle aree per ciclisti

1. Le aree per ciclisti sono inserite nell'apposito piano di settore, denominato Piano delle aree per ciclisti (PAC). La procedura per l'approvazione e la variazione del piano di settore è disciplinata dall'art. 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

2. Il PAC è composto da una parte grafica, dal registro delle aree per ciclisti e dalle norme di attuazione. Il registro comprende sia le aree per ciclisti già esistenti sia quelle pianificate.

3. Il PAC disciplina il regolare aggiornamento del registro delle aree per ciclisti e gli indici per la costruzione di tali aree lungo le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali.

Art. 11.

Identificazione e annotazione delle aree per ciclisti

1. Le aree per ciclisti sono gestite dal Sistema informativo paesaggio e territorio (SIPAT) di cui all'art. 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e successive modifiche.

2. Oltre all'annotazione grafica nel PAC, le aree per ciclisti sono inserite nei piani comunali per il territorio e il paesaggio come zone a destinazione particolare ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. I piani paesaggistici vengono aggiornati di conseguenza.

Art. 12.

Domanda per nuove aree per ciclisti

1. Nel modulo di domanda per la realizzazione di una nuova area per ciclisti è specificato che la nuova area deve essere agibile entro cinque anni dall'inserimento nel registro di cui all'art. 10, a pena di cancellazione. Nel suddetto modulo è specificata anche la cancellazione dal registro nei casi di cui all'art. 42, comma 1, terzo periodo, e all'art. 48 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. La cancellazione avviene in fase di aggiornamento periodico del registro.

2. In caso di presentazione di una domanda per la realizzazione di una nuova area per ciclisti nel raggio di cinque chilometri da un'area cancellata dal registro ai sensi del comma 1 del presente articolo, si procede alla cancellazione d'ufficio della zona a destinazione particolare per l'area per ciclisti cancellata dal registro ripristinando la zonizzazione originale.

Art. 13.

Manutenzione

1. La manutenzione è garantita dal rispettivo gestore.

Art. 14.

Responsabilità civile

1. Il gestore si assume l'obbligo di provvedere alla sicurezza della viabilità sulla rete e di stipulare un'idonea assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Art. 15.

Norme di comportamento

1. Le e gli utenti della rete devono rispettare le norme di comportamento di cui all'art. 182 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche, e dell'art. 377 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.



Art. 16.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della provincia 20 settembre 2007, n. 50 e successive modifiche, è abrogato.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 giugno 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00272

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2024, n. 25.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 dell'8 luglio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche «rifusione»);

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore);

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA»);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);



Vista la legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare l'art. 13;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPA»);

Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 «Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di Governo della Regione» e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 «Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale»);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 3 marzo 2021 n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);

Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana);

Vista la legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016.);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.);

Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023);

Vista la legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici». Modifiche alla legge regionale n. 18/2019);

Vista la legge regionale 28 marzo 2023, n. 15 (Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34-bis dello Statuto. Modifiche alla legge regionale n. 3/2009);

Vista la legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della legge regionale n. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla legge regionale n. 1/2009);

Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Assestamento);

Vista la legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano);

Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23/2012);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024);

Vista la legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali nn. 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il Capo I:

1. È necessario modificare, nella legge regionale n. 26/2009, la denominazione dell'evento dedicato alla celebrazione dell'Europa da «Festa dell'Europa» a «Giornata dell'Europa» per valorizzare numerose iniziative con la finalità di accrescere il senso di appartenenza all'Europa della popolazione, anche tramite ricorrenze e spettacoli di scambio culturale o celebrativi di commemorazioni, attinenti ad anniversari festeggiati in ambito europeo ed internazionale;



2. È necessario un adeguamento terminologico, in analogia con quanto già operato per la Regione Toscana con la modifica della legge regionale n. 1/2009, delle disposizioni che, sul tema della programmazione della *performance*, sono previste nelle leggi istitutive degli enti dipendenti.

Per quanto concerne il Capo II:

3. È opportuno assicurare l'automatico adeguamento dei richiami contenuti nella legge regionale n. 60/1999, istitutiva dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), alla normativa europea che disciplina le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

4. È necessario correggere due errori materiali nella legge regionale n. 36/2023: in primo luogo occorre ripristinare la menzione di una sanzione amministrativa indicata nella proposta della Giunta regionale e poi involontariamente omessa nella fase di coordinamento consiliare del testo; il secondo intervento sorge dalla necessità di aggiungere una parola per uniformare la fattispecie sanzionatoria all'azione dell'operatore prevista nella legge regionale.

Per quanto concerne il Capo III:

5. A seguito dell'art. 29 del decreto legislativo n. 33/2013 che obbliga ogni pubblica amministrazione alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale dei bilanci preventivi e consuntivi, le camere di commercio non trasmettono più i loro bilanci alla Regione. È quindi opportuno eliminare i riferimenti a tale adempimento, divenuti desueti, dalla legge regionale n. 87/1998;

6. Sono necessari adeguamenti della normativa regionale in materia di commercio alle disposizioni nazionali in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche, vendite di liquidazione e modalità di comunicazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) delle vendite promozionali e delle vendite sottocosto effettuate da un'impresa commerciale titolare di più esercizi commerciali.

Per quanto concerne il Capo IV:

7. È necessario adeguare la disciplina per la contribuzione alle città murate al decreto legislativo n. 36/2023 relativamente ai livelli di progettazione, accompagnandolo inoltre con una previsione di diritto intertemporale.

Per quanto concerne il Capo V:

8. Sono necessari adeguamenti terminologici al testo di alcuni articoli della legge regionale n. 32/2002.

Per quanto concerne il Capo VI:

9. È necessario modificare l'art. 4 della legge regionale n. 46/2023 sul personale dell'Autorità portuale regionale in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge.

Per quanto concerne il Capo VII:

10. È opportuno recepire la disposizione nazionale secondo la quale i bandi di concorso per il reclutamento di personale della Regione possono stabilire un contributo di partecipazione per i candidati, entro i limiti massimi definiti dalla normativa nazionale stessa;

11. È necessario adeguare le modalità di pubblicazione delle procedure concorsuali indette dalla Regione Toscana alle previsioni dell'art. 35-ter del decreto legislativo n. 165/2001, che istituisce il Portale unico del reclutamento, nel quale devono essere pubblicati i bandi di concorso e le relative graduatorie, con pubblicazione contestuale sul sito istituzionale dell'ente;

12. È necessario adeguare la legge regionale n. 9/2011 ai principi affermati dalla giurisprudenza, prevedendo che, per l'accesso all'incarico di capo ufficio stampa, sia mediante concorso pubblico sia mediante conferimento d'incarico a tempo determinato, è richiesta, oltre all'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), la laurea triennale, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), in alternativa alla laurea magistrale ed alla laurea del vecchio ordinamento.

Per quanto concerne il Capo VIII:

13. È necessario aggiornare il testo della legge regionale n. 60/1996 alle attuali modalità utilizzabili per il versamento del tributo;

14. È necessario adeguare il richiamo, nella normativa regionale, al nuovo nome assunto dall'organo di giustizia tributaria; 15. È necessario, a seguito di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana di avvisi tecnici di errori materiali ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), cui non è seguita la corrispondente modifica legislativa, adeguare i testi di alcune leggi regionali.

Per quanto concerne il Capo IX:

16. È opportuno rimuovere un equivoco terminologico nella legge regionale n. 29/2004 sulla cremazione dei defunti, là dove pare impropriamente alludere a uno «strumento di programmazione» che tale non è;

17. È opportuno, altresì, intervenire sulla norma transitoria della medesima legge regionale n. 29/2004, introdotta dalla legge regionale n. 44/2023, integrando le fattispecie per le quali si rende possibile la realizzazione degli impianti crematori anche nelle more dell'approvazione del piano regionale di coordinamento. In particolare, per le realizzazioni mediante finanza di progetto, è necessario salvaguardare quei casi in cui i comuni, alla data dell'entrata in vigore di detta norma transitoria, avevano già approvato specifiche graduatorie ai sensi della disciplina al momento vigente in materia di contratti pubblici;

18. È necessario riformulare una modifica legislativa recente che consente di premiare, nell'ambito della modulazione di contributi in favore di farmacie disagiate, quelle che abbiano la caratteristica di essere le uniche operanti nelle isole;

19. È opportuno, tenuto conto dell'innalzamento del limite anagrafico per accedere all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, nonché a quelli regionali per la nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, operato da ultimo, anche con l'obiettivo di «garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR», con l'art. 8-bis del decreto-legge 22 giugno



2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fissare il medesimo limite di sessantotto anni per il conferimento dell'incarico di responsabile di zona e di direttore della società della salute per un periodo temporale analogo a quello individuato dal legislatore nazionale, confermando che il predetto incarico può comunque essere conferito soltanto a soggetti in servizio, nel rispetto della disciplina vigente in materia previdenziale;

20. È necessario adeguare alcune disposizioni relative ad ESTAR al decreto legislativo n. 36/2023;

21. È necessario abrogare il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 35/2006, come modificato dalla legge regionale n. 27/2023, in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge medesima;

22. È necessario correggere il comma 1.1 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge.

Per quanto concerne il Capo X:

23. La rinumerazione degli articoli del decreto legislativo n. 259/2003 operata dal decreto legislativo n. 207/2021, rende necessario modificare il riferimento ad un articolo del decreto legislativo n. 259/2003, presente nell'art. 17, comma 14, della legge regionale n. 49/2011, rimasto inalterato.

Per quanto concerne il Capo XI:

24. È opportuno adeguare formalmente il capo VII della legge regionale n. 88/1998 che disciplina il riparto delle funzioni in materia di energia alle modifiche legislative sopravvenute, dalle quali in parte è stato implicitamente abrogato;

25. È opportuno, secondo quanto consentito dalla normativa nazionale, introdurre il tema della gestione delle emissioni odorigene all'interno della l.r. 9/2010 prevedendo che il Consiglio regionale, nel piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, individui misure per la prevenzione e la limitazione di tali emissioni.

Per quanto concerne il Capo XII:

26. L'attuazione delle modifiche apportate alla legge regionale n. 65/2014 dalla legge regionale n. 10/2024, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di incentivi per gli interventi di edilizia sostenibile, ha evidenziato la necessità di introdurre, nella stessa legge regionale n. 65/2014, una specifica disposizione tesa a disciplinare la fase transitoria;

27. In seguito ai riscontri emersi nella fase applicativa ed ai fini di una più efficace trattazione dei dati, è opportuno modificare i termini fissati dalla legge regionale n. 3/2017 per l'invio della relazione informativa sugli effetti applicativi della medesima legge regionale n. 3/2017 alla competente commissione consiliare.

Per quanto concerne il Capo XV:

28. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge:

Capo I

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 26/2009

Art. 1.

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. n. 26/2009

1. Al punto 7-bis del preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), le parole: «Festa dell'Europa» sono sostituite dalle seguenti: «Giornata dell'Europa».

2. Al comma 3-bis dell'art. 8-bis della l.r. n. 26/2009 le parole: «Festa dell'Europa» sono sostituite dalle seguenti: «Giornata dell'Europa».

3. Al comma 3-ter dell'art. 8-bis della l.r. n. 26/2009 le parole: «Festa dell'Europa» sono sostituite dalle seguenti: «Giornata dell'Europa».

Capo II

AGRICOLTURA

Sezione I

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 60/1999

Art. 2.

Competenze. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea. Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 60/1999

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA»), è sostituito dal seguente:


«1. L'ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).».

Art. 3.

Funzioni di organismo pagatore. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea. Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 60/1999

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'ARTEA svolge le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia



di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. In particolare l'ARTEA provvede:

- a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) al raccordo operativo con l'Organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;

e) all'attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa europea in raccordo con le autorità nazionali competenti.»

2. Il comma 5 dell'art. 3 della l.r. n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

«5. Il raccordo operativo con l'Organismo di coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa europea in materia.»

Art. 4.

Affidamento di servizi e delega di funzioni. Adeguamento dei rinvii alla normativa nazionale ed europea. Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 60/1999

1. Al comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 60/1999 le parole: «all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6 del decreto legislativo n. 74/2018».

2. Al comma 3 dell'art. 5 della l.r. n. 60/1999 le parole: «delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell'allegato 1 al regolamento (UE) 907/2014» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati FEAGA e dal (FEASR)».

3. Al comma 3-bis dell'art. 5 della l.r. n. 60/1999 le parole: «di cui alla lettera C.2) dell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 907/2014» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR».

Art. 5.

Competenze della Regione. Modifiche all'art. 7 della l.r. n. 60/1999

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 7 della l.r. n. 60/1999 le parole: «il piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione».

Art. 6.

Il Direttore. Modifiche all'art. 9 della l.r. n. 60/1999

1. Alla lettera b-bis) del comma 9 dell'art. 9 della l.r. n. 60/1999 le parole: «di cui al piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «definiti dalla programmazione».

Art. 7.

Attribuzioni del Direttore. Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 60/1999

1. Alla lettera c-ter) del comma 1 dell'art. 10 della l.r. n. 60/1999 le parole: «piano della qualità» sono sostituite dalla seguente: «programmazione».

Art. 8.

Sistema informativo. Adeguamento dei rinvii alla normativa nazionale. Modifiche all'art. 14-bis della l.r. n. 60/1999

1. Al comma 3 dell'art. 14-bis della l.r. n. 60/1999 le parole: «(Codice in materia di protezione dei dati personali)», sono sostituite dalle seguenti: «(Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)».

Art. 9.

Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'art. 14-quater della l.r. n. 60/1999

1. Nella rubrica dell'art. 14-quater della l.r. n. 60/1999, le parole: «Piano della qualità» sono sostituite dalla seguente: «Programmazione».

2. Al comma 1 dell'art. 14-quater della l.r. n. 60/1999, le parole: «Il piano della qualità» sono sostituite dalla seguente: «La programmazione».

3. Il comma 2 dell'art. 14-quater della l.r. n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

«2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.»

4. Al comma 3 dell'art. 14-quater della l.r. n. 60/1999 le parole: «nel piano» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione».



Art. 10.

Bilanci, contabilità e certificazione. Adeguamento rinvio. Modifiche all'art. 15 della l.r. n. 60/1999

1. Il comma 9 dell'art. 15 della l.r. n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

«9. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi europei sono certificati nel rispetto della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR.».

Art. 11.

Gestione delle risorse finanziarie. Adeguamento rinvio. Modifiche all'art. 16 della l.r. n. 60/1999

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 16 della l.r. n. 60/1999 è abrogata.

Sezione II

NORME IN MATERIA DI CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEL TARTUFO E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFICOLO TOSCANO. MODIFICHE ALLA L.R. N. 36/2023

Art. 12.

Vigilanza, controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni. Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 36/2023

1. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano), le parole: «: Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri».

Art. 13.

Sanzioni amministrative. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 18 della l.r. n. 36/2023

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 18 della l.r. n. 36/2023 è inserita la seguente: «*a bis*) la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori del calendario e degli orari di cui all'art. 8».

2. All'inizio della lettera *c*) del comma 4 dell'art. 18 della l.r. n. 36/2023 sono aggiunte le parole: «la cerca».

Capo III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sezione I

CAMERE DI COMMERCIO. MODIFICHE ALLA L.R. N. 87/1998

Art. 14.

Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all'art. 24 della l.r. n. 87/1998

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), le parole: «le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio.» sono soppresse, e le parole: «La relazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la relazione».

Sezione II

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE. MODIFICHE ALLA L.R. N. 71/2017

Art. 15.

Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Modifiche all'art. 4-ter della l.r. n. 71/2017

1. Al comma 1 dell'art. 4-ter della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), le parole: «allargati, campi nazionali di ricerca e sviluppo (R&S)» sono sostituite dalla seguente: «estesi».


Sezione III

CODICE DEL COMMERCIO. MODIFICHE ALLA L.R. N. 62/2018

Art. 16.

Vendite di liquidazione. Modifiche all'art. 105 della l.r. n. 62/2018

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 105 della l.r. n. 62/2018, è aggiunta la seguente: «*d-bis*) accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).».



Art. 17.

*Disapplicazione di disposizioni statali.
Modifiche all'art. 132 della l.r. n. 62/2018*

1. Al numero 2) della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 132 della l.r. n. 62/2018 le parole: «7, 8 e 9» sono sostituite dalle parole: «7, 8, 9 e 9-bis».

Capo IV

BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 8/2021

Art. 18.

*Contributi per le città murate.
Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 8/2021*

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana), è sostituito dal seguente: «3. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica o il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), relativo agli interventi di cui all'art. 2 comma 1.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 8/2021 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della domanda di concessione dei contributi, restano validi i progetti approvati secondo i livelli di progettazione già individuati dall'art. 23 del previgente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) con esclusione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, ove l'incarico di progettazione sia stato affidato dai comuni entro il 30 giugno 2023.».

Capo V

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 32/2002

Art. 19.

*Sistema regionale di istruzione e formazione.
Modifiche all'art. 13-bis della l.r. n. 32/2002*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 13-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo la parola: «superiore» sono inserite le seguenti: «e percorsi di istruzione tecnologica superiore».

Art. 20.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), poli tecnico-professionali (PTP) e istruzione tecnologica superiore (ITS Academy). Modifiche all'art. 14-bis della l.r. n. 32/2002

1. La rubrica dell'art. 14-bis della l.r. n. 32/2002 è sostituita dalla seguente: «Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), poli tecnico-professionali (PTP) e istruzione tecnologica superiore (ITS Academy)».

2. Il comma 1 dell'art. 14-bis della l.r. n. 32/2002 è sostituito dal seguente: «1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore al fine di favorire l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con la normativa statale in materia.».

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 14-bis della l.r. n. 32/2002 è sostituita dalla seguente: «*b*) percorsi di istruzione tecnologica superiore di livello post-secondario, realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con conseguimento di diploma rilasciato dal ministero competente;».

4. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 14-bis della l.r. n. 32/2002 dopo le parole: «tecnicoprofessionali» è inserita la seguente: «(PTP)».

Art. 21.

Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all'art. 17-ter della l.r. n. 32/2002

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 17-ter della l.r. n. 32/2002 è sostituita dalla seguente: «*e*) gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy);».

Art. 22.

Direttore dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche all'art. 21-septies della l.r. n. 32/2002

1. Alla lettera *c*) del comma 10 dell'art. 21-septies della l.r. n. 32/2002, le parole: «di cui al piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «definiti nella programmazione».

Art. 23.

*Attribuzioni del Direttore.
Modifiche all'art. 21-octies della l.r. n. 32/2002*

1. Alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'art. 21-octies della l.r. n. 32/2002, le parole: «piano della qualità» sono sostituite dalla seguente: «programmazione».



Art. 24.

Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'art. 21-novies 1 della l.r. n. 32/2002

1. Nella rubrica dell'art. 21-novies 1 della l.r. n. 32/2002, le parole: «Piano della qualità» sono sostituite dalla seguente: «programmazione».

2. Al comma 1 dell'art. 21-novies 1 della l.r. n. 32/2002 le parole: «Il piano della qualità» sono sostituite dalla seguente: «La programmazione».

3. Il comma 2 dell'art. 21-novies 1 della l.r. n. 32/2002 è sostituito dal seguente: «2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.».

4. Al comma 3 dell'art. 21-novies 1 della l.r. n. 32/2002 le parole: «nel piano» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione».

Capo VI

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 46/2023

Art. 25.

Disposizioni in materia di personale dell'Autorità portuale regionale. Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 46/2023

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. n. 23/2012) le parole: «Il personale interessato dal trasferimento mantiene altresì il trattamento economico accessorio in godimento presso l'APR, fino all'intervento di una specifica regolazione negoziale e, per il personale già titolare di incarico di elevata qualificazione alla data di adozione degli atti da parte del segretario generale di cui al comma 1, fino al termine del relativo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza tra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione».

Capo VII

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 1/2009 E ALLA L.R. N. 9/2011

Art. 26.

Assegnazione temporanea di personale. Correzione tecnica. Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 23/2023

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle

strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della legge regionale n. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. n. 1/2009), dopo le parole: «le modalità» è aggiunta la parola: «di».)»

Art. 27.

*Reclutamento del personale.
Modifiche all'art. 24 della l.r. n. 1/2009*

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 24 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:

«5-ter. I bandi di concorso possono fissare un contributo di partecipazione ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, e dall'art. 19, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).».

2. Al comma 6 dell'art. 24 della l.r. n. 1/2009 le parole: «dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla pubblicazione del bando sul portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo n. 165/2001».

Art. 28.

*Posti disponibili da coprire mediante selezione.
Modifiche all'art. 27 della l.r. n. 1/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 27 della l.r. n. 1/2009 dopo la parola: «pubblica» sono inserite le seguenti: «sul portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e» e dopo la parola: «istituzionale» sono inserite le seguenti: «della Regione».

Art. 29.

*Graduatorie delle selezioni pubbliche.
Modifiche all'art. 28 della l.r. n. 1/2009*


1. Al comma 1 dell'art. 28 della l.r. n. 1/2009 dopo le parole: «sul BURT» sono inserite le seguenti: «e contestualmente sul portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e sul sito istituzionale della Regione».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 28 della l.r. n. 1/2009 sono aggiunte le parole: «, e comunque entro i limiti di cui all'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001».

Art. 30.

*Responsabile dell'Ufficio stampa.
Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 9/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 «Istituzio-



ne di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di Governo della Regione» e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 «Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale»), dopo le parole: «del Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «, in possesso di laurea magistrale o triennale ed».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. n. 9/2011, dopo le parole: «in possesso», sono aggiunte le seguenti: «di laurea magistrale o triennale e».

Capo VIII

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Sezione I

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI. MODIFICHE ALLA L.R. N. 60/1996

Art. 31.

*Versamento del tributo.
Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 60/1996*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), le parole: «su apposito conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità indicate dall'ente impositore».

Art. 32.

*Ricorso alle Corti di giustizia tributaria.
Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 60/1996*

1. Nella rubrica e nel comma 1 dell'art. 17 della l.r. n. 60/1996 le parole: «Commissioni Tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «Corti di giustizia tributaria».

Sezione II

NORME IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI. MODIFICHE ALLA L.R. N. 49/2003

Art. 33.

*Disposizioni comuni.
Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 49/2003*

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è sostituito dal seguente:

«2. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza. I requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale devono essere posseduti al primo giorno di decorrenza del periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza.».

Art. 34.

*Esenzione dei veicoli per trasporto specifico.
Modifiche all'art. 7 della l.r. n. 49/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. n. 49/2003, dopo le parole: «ambulanze di trasporto» sono inserite le seguenti: «o automediche».

Sezione III

LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO 2021.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 98/2020

Art. 35.

*Cooperative di comunità. Correzione tecnica.
Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 98/2020*

1. Nella rubrica dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021) dopo le parole: «all'articolo» è inserita la seguente: «13».

Art. 36.

*Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Correzione tecnica.
Modifiche all'art. 26 della l.r. n. 98/2020*

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021), è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 2 dell'art. 29 della l.r. n. 65/2019 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.”».


Sezione IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO DA PARTE DEI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. MODIFICHE ALLA L.R. N. 50/2021

Art. 37.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Correzione tecnica. Modifiche al titolo della l.r. n. 50/2021

1. Il titolo della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato) è sostituito dal seguente: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. n. 77/2016.».



Sezione V

COLLEGATO ALLA TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024. MODIFICHE ALLA L.R. N. 40/2022

Art. 38.

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Correzione tecnica. Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 40/2022

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024), le parole: «l.r. n. 79/2019» sono sostituite dalle seguenti: «l.r. n. 79/2019».

Sezione VI

LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO 2023.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 45/2022

Art. 39.

Custodi della montagna. Correzione tecnica. Modifiche all'art. 16 della l.r. n. 45/2022

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023), le parole: «euro 1.500.000,00 annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.300.000,00 annui.»

Sezione VII

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.
ASSESTAMENTO. MODIFICHE ALLA L.R. N. 33/2023

Art. 40.

Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Assestamento. Correzione tecnica. Modifiche al titolo della l.r. n. 33/2023

1. Nel titolo della legge regionale 31 luglio 2023, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Assestamento), le parole: «2022-2024» sono sostituite delle seguenti: «2023-2025».

Sezione VIII

INTERVENTI NORMATIVI COLLEGATI ALLA TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. MODIFICHE ALLA L.R. N. 42/2023

Art. 41.

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Correzione tecnica. Modifiche al preambolo della l.r. n. 42/2023

1. Al punto 29 del preambolo della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025), dopo le parole: «al fine» è aggiunta la parola: «di».

Art. 42.

Contributo straordinario al Comune di Montecarlo. Correzione tecnica. Modifiche all'art. 21 della l.r. n. 42/2023

1. Nell'alinea dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 21 della l.r. n. 42/2023 le parole: «44/2020» sono sostituite dalle seguenti: «44/2022».

Sezione IX

LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO 2024.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 48/2023

Art. 43.

Requisiti per l'accesso ai contributi. Correzione tecnica. Modifiche all'art. 23 della l.r. n. 48/2023

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024), le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto di fattibilità tecnica ed economica».

Sezione X

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO. COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO 2024. MODIFICHE ALLA L.R. N. 49/2023

Art. 44.

Copertura finanziaria maggiori costi causati dall'incremento prezzi di interventi di edilizia scolastica. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 19 della l.r. n. 49/2023

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024), le parole: «annualità 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2025 e 2026».


Sezione XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI. MODIFICHE ALLA L.R. N. 7/2024

Art. 45.

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche al preambolo della l.r. n. 7/2024

1. Al numero 4 del preambolo della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali nn. 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016), le parole: «budget triennale previsionale» sono sostituite dalle seguenti: «budget economico triennale».



Art. 46.

Tempi per l'approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 7/2024

1. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 1 della l.r. n. 7/2024, le parole: «di durata» sono soppresse.

Art. 47.

Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 7/2024

1. Al comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 7/2024, dopo la parola: «budget» è inserita la seguente: «economico».

Art. 48.

Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all'art. 3 della l.r. 7/2024

1. Al comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 7/2024, le parole: «bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «documenti previsionali», e le parole: «l'informativa di bilancio, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «l'informativa di bilancio di carattere programmatico, comprese».

2. All'alinea del comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 7/2024, le parole: «per la redazione dei bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «dell'informativa di bilancio di carattere programmatico».

3. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 7/2024, le parole: «budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «budget economico triennale».

4. Al comma 4 dell'art. 3 della l.r. n. 7/2024, la parola: «almeno» è soppressa, e dopo la parola: «preconsuntivo» sono aggiunte le seguenti: «relativo ad un arco temporale uguale o superiore ai primi sei mesi almeno dell'anno».

5. Al comma 5 dell'art. 3 della l.r. n. 7/2024 le parole: «La Giunta regionale approva il piano delle attività e il budget economico triennale e le relative variazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale approva il piano delle attività, il budget economico triennale, comprensivo dei documenti di cui al comma 3, e il piano degli indicatori di bilancio e le relative variazioni.».

Sezione XII

CONTRATTI PUBBLICI. MODIFICHE ALLA L.R. N. 7/2023

Art. 49.

Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali. Clausola di neutralità finanziaria. Correzione tecnica. Inserimento dell'art. 2 nella l.r. n. 7/2023

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'art. 30, com-

ma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici». Modifiche alla l.r. n. 18/2019), è aggiunto il seguente:

«Art. 2 (Clausola di neutralità finanziaria). —
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».

Capo IX

SANITÀ, WELFARE E COESIONE SOCIALE

Sezione I

AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. MODIFICHE ALLA L.R. N. 29/2004

Art. 50.

Piano regionale di coordinamento. Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 29/2004

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), le parole: «ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale)» sono soppresse.

Art. 51.

Norma transitoria. Modifiche all'art. 9-ter della l.r. n. 29/2004

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 9-ter della l.r. n. 29/2004 sono aggiunte le parole: «o, nel caso di realizzazione mediante finanza di progetto, abbiano già approvato, alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), la relativa graduatoria ai sensi dell'art. 183, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o dell'art. 193, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.)».


Sezione II

FARMACIE DISAGIATE. MODIFICHE ALLA L.R. N. 37/2004

Art. 52.

Farmacie disagiate. Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 37/2004

1. L'alinea del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione), è sostituito dal seguente: «3. L'ammontare del contributo è determinato in relazione al periodo, all'ora-



rio di effettiva apertura dell'esercizio nell'anno di riferimento, ed all'ubicazione in un contesto particolarmente disagiato, tenuto conto dei seguenti elementi:».

2. Al comma 3 dell'art. 6 della l.r. n. 37/2004, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente: «*b-bis*) farmacia unica operante in zona insulare.».

3. Il comma 3-*bis* dell'art. 6 della l.r. n. 37/2004 è abrogato.

Sezione III

DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. MODIFICHE ALLA L.R. N. 40/2005

Art. 53.

Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all'art. 64-bis della l.r. n. 40/2005

1. Dopo il comma 5 dell'art. 64-*bis* della l.r. n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Il limite anagrafico di cui all'alinea del comma 1 è elevato, fino alla data del 31 dicembre 2025, a sessantotto anni.».

Art. 54.

Direttore della società della salute. Modifiche all'art. 71-novies della l.r. n. 40/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 71-*novies* della l.r. n. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo:

«Per il conferimento dell'incarico di direttore della società della salute si applica altresì la disposizione di cui al medesimo art. 64-*bis*, comma 5-*bis*.».

Art. 55.

Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all'art. 82-decies della l.r. n. 40/2005

1. Alla lettera *b-bis*) del comma 10 dell'art. 82-*decies* della l.r. n. 40/2005, le parole: «dal piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla programmazione».

Art. 56.

Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'art. 82-undecies 1 della l.r. n. 40/2005

1. Nella rubrica dell'art. 82-*undecies* 1 della l.r. n. 40/2005 le parole: «Piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «Programmazione».

2. Al comma 1 dell'art. 82-*undecies* 1 della l.r. n. 40/2005 le parole: «Il piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «La programmazione».

3. Il comma 2 dell'art. 82-*undecies* 1 della l.r. n. 40/2005 è sostituito dal seguente: «2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'art. 82-*undecies* ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.».

4. Al comma 3 dell'art. 82-*undecies* 1 della l.r. n. 40/2005 le parole: «nel piano» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione».

Art. 57.

Acquisto beni e servizi. Sostituzione dell'art. 101.1 della l.r. n. 40/2005

1. L'art. 101.1 della l.r. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 101.1 (*Acquisto beni e servizi*). — 1. L'ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie ed agli enti del servizio sanitario regionale, con cui determina, tenendo conto delle rispettive esigenze, i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all'appropriatezza d'uso e alla compatibilità economico finanziaria.

2. L'ESTAR adotta la pianificazione triennale dell'attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio, garantendo, di norma, livelli regionali di aggregazione del fabbisogno. La pianificazione può individuare quali livelli di aggregazione del fabbisogno ambiti territoriali più ristretti in particolare per quanto riguarda le gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economici.


3. La pianificazione comprende sia le attività che l'ESTAR svolge in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale, sia quelle che svolge in quanto soggetto avvalso del soggetto regionale aggregatore di cui all'art. 42-*bis* della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

4. L'ESTAR opera quale centrale di committenza e svolge attività di centralizzazione delle committenze ai sensi dell'art. 2 comma 1, numero 14, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dell'Allegato I.1, art. 1, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni, nazionali e regionali, che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse.

5. L'ESTAR effettua procedure per l'acquisto di beni e servizi indipendentemente dall'importo, ad eccezione di quelle:

a) inerenti alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare;

b) di piccolo importo, nei limiti e con le modalità previste da apposita delibera della Giunta regionale, per le quali le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono operare direttamente l'affidamento;



6. La Giunta regionale disciplina con regolamento l'esercizio dell'attività contrattuale dell'ESTAR quale centrale di committenza e di acquisto del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla realizzazione ed all'utilizzo da parte di aziende ed enti del servizio sanitario regionale degli strumenti di acquisto e negoziazione relativamente ai seguenti ambiti:

a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del progetto della centrale di committenza e delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale che utilizzano strumenti di acquisto o di negoziazione, del direttore dell'esecuzione, del direttore operativo e dei responsabili di fase, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l'ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività connesse alle funzioni tecniche trasferite e l'ottimale impiego delle risorse nell'ambito del servizio sanitario regionale;

b) attività di competenza dei responsabili unici del progetto, dei responsabili di fase e del direttore operativo, al fine di garantire l'efficace gestione del ciclo di vita dei contratti, ivi compreso l'assolvimento dei debiti informativi obbligatori;

c) modalità di costituzione, composizione e funzioni dei collegi tecnici di progettazione e delle commissioni di gara;

d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all'art. 8 della l.r. n. 38/2007.».

Sezione IV

SERVIZIO CIVILE. MODIFICHE ALLA L.R. N. 35/2006

Art. 58.

*Attuazione del servizio civile universale.
Modifiche all'art. 20 della l.r. n. 35/2006*

1. Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è abrogato.

Sezione V

DISPOSIZIONI PER IL GIOCO CONSAPEVOLE E PER LA PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. MODIFICHE ALLA L.R. N. 57/2013

Art. 59.

*Sanzioni.
Modifiche all'art. 14 della l.r. n. 57/2013*

1. Al comma 1.1 dell'art. 14 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico), le parole: «L'osservanza» sono sostituite dalle seguenti: «L'inosservanza».

Sezione VI

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN TOSCANA. MODIFICHE ALLA L.R. N. 53/2021

Art. 60.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. Attività amministrative. Correzione tecnica. Inserimento del capo II nella l.r. n. 53/2021

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana), è inserito il seguente capo: «Capo II - Attività amministrative».

Capo X

SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE. DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 49/2011

Art. 61.

*Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale.
Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 49/2011*

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole: «dei gestori dei microimpianti e» sono soppresse.

Art. 62.

*Disposizioni transitorie. Correzione tecnica.
Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 49/2011*

1. Al comma 14 dell'art. 17 della l.r. n. 49/2011 le parole: «86, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «43, comma 3».

Capo XI

TUTELA DELL'AMBIENTE, ENERGIA, QUALITÀ DELL'ARIA


Sezione I

ENERGIA. MODIFICHE ALLA L.R. N. 88/1998 E ALLA L.R. N. 39/2005

Art. 63.

*Funzioni amministrative.
Modifiche all'art. 28 della l.r. n. 88/1998*

1. L'art. 28 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inqui-



namenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Funzioni amministrative*). — 1. Nella materia “energia”, comprensiva delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo, non riservate dalla normativa nazionale, in conformità al titolo V della Costituzione, allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia.»

Art. 64.

Funzioni delle Province.
Abrogazione dell'art. 29 della l.r. n. 88/1998

1. L'art. 29 della l.r. n. 88/1998 è abrogato.

Art. 65.

Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Modifiche all'art. 23-quinquies della l.r. n. 39/2005

1. Il comma 8 dell'art. 23-quinquies della l.r. n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora, in sede di ispezione, sia riscontrata la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, al responsabile dell'impianto inadempiente si applica, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 192/2005, una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 3.000,00 se questi non provvede alla regolarizzazione della sua posizione entro il termine e secondo le modalità definite all'art. 21 del regolamento di cui all'art. 23-sexies.»

Sezione II

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA
TOSCANA (ARPAT). MODIFICHE ALLA L.R. N. 30/2009

Art. 66.

Carta dei servizi e delle attività.
Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 30/2009

1. Al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), le parole: «nel piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione».

Art. 67.

Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'art. 16-bis della l.r. n. 30/2009

1. Nella rubrica dell'art. 16-bis della l.r. n. 30/2009 le parole: «Piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «Programmazione».

2. Al comma 1 dell'art. 16-bis della l.r. n. 30/2009 le parole: «Il piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «La programmazione».

3. Il comma 2 dell'art. 16-bis della l.r. n. 30/2009 è sostituito dal seguente: «2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal direttore generale in coerenza con il piano di attività di cui all'art. 16 ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.»

4. Al comma 3 dell'art. 16-bis della l.r. n. 30/2009 le parole: «nel piano» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione».

Art. 68.

Cessazione dall'incarico di direttore generale.
Modifiche all'art. 24 della l.r. n. 30/2009

1. Alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 24 della l.r. n. 30/2009, le parole: «dal piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla programmazione».

Art. 69.

Prerogative e compiti del direttore generale.
Modifiche all'art. 25 della l.r. n. 30/2009

1. Alla lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. n. 30/2009, le parole: «del piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «della programmazione».

Sezione III

TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 9/2010

Art. 70.

Oggetto.
Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 9/2010

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), le parole: «e dall'art. 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica. PRTE)».



Art. 71.

*Competenze della Regione.
Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 9/2010*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 9/2010 è aggiunta la seguente: «*b-bis*) individua, nell'ambito del piano di cui alla lettera *a)*, le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene di cui all'art. 272-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo art. 272-*bis*, comma 2;».

Art. 72.

*Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente.
Modifiche all'art. 9 della l.r. n. 9/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 9/2010 le parole: «piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla l.r. n. 14/2007» sono sostituite dalle seguenti: «piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) di cui alla l.r. n. 35/2022».

2. Dopo la lettera *e)* del comma 3 dell'art. 9 della l.r. n. 9/2010 è inserita la seguente: «*e-bis*) prevede le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui all'art. 272 *bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo art. 272-*bis*, comma 2;».

Art. 73.

*Procedure per l'approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale.
Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 9/2010*

1. Al comma 1-*bis* dell'art. 10 della l.r. n. 9/2010 le parole: «lettere *e)* ed *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *e)*, *e bis)* ed *f)*».

Art. 74.

*Piano di azione comunale (PAC).
Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 9/2010*

1. Al comma 4-*bis* dell'art. 12 della l.r. n. 9/2010 le parole: «novanta» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta».

Capo XII

URBANISTICA E SOSTENIBILITÀ. MODIFICHE
ALLA L.R. 65/2014, ALLA L.R. 3/2017 E ALLA L.R. 11/2021

Art. 75.

*Piano operativo.
Modifiche all'art. 95 della l.r. n. 65/2014*

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 95 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), è sostituita dalla seguente:

«*b)* la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'art. 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, nonché la ricognizione degli immobili abbandonati e in condizioni di degrado, dettando specifiche disposizioni volte a favorirne il recupero e la rifunzionalizzazione;».

Art. 76.

Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. n. 10/2024. Modifiche all'art. 252-sexies della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 252-*sexies* della l.r. n. 65/2014 dopo le parole: «I procedimenti» sono inserite le seguenti: di cui al comma 1».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 252-*sexies* della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-*bis* Le modifiche introdotte dall'art. 26 della l.r. n. 10/2024 al primo periodo del comma 7 all'art. 220 della presente legge non si applicano agli interventi edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore della l.r. n. 10/2024, sia già stata presentata la SCIA o la richiesta di rilascio del permesso di costruire. Sono fatte salve dall'applicazione delle modifiche di cui al primo periodo anche le varianti ai titoli abilitativi edilizi già presentati alla data di entrata in vigore della l.r. n. 10/2024.»

Art. 77.


*Monitoraggio degli effetti applicativi della legge.
Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 3/2017*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. n. 65/2014), la parola: «annualmente» è sostituita con le seguenti: «ogni cinque anni».

Art. 78.

Requisiti per l'accesso ai contributi. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 11/2021

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei



centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana), le parole: «dello studio di fattibilità tecnica ed economica» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto di fattibilità tecnica ed economica».

Capo XIII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 14 E 34-BIS DELLO STATUTO. MODIFICHE ALLA L.R. 3/2009. MODIFICHE ALLA L.R. 15/2023

Art. 79.

Clausola di invarianza finanziaria. Correzione tecnica. Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 15/2023

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 2023, n. 15 (Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34-bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. n. 3/2009), le parole: «2022-2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2024-2025».

Capo XIV

LEGGE DI MANUTENZIONE NORMATIVA 2021.
MODIFICHE ALLA L.R. 29/2021

Art. 80.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021. Correzione tecnica. Modifiche al preambolo della l.r. n. 29/2021

1. Nel preambolo della legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021), le parole: «9 agosto 2013, n» sono sostituite dalle seguenti: «9 agosto 2013, n. 98».

Capo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 82.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 luglio 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00248

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2024, n. 26.

Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 dell'8 luglio 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 118, comma primo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare l'articolo 19, commi da 5-bis a 5-sexies;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire una maggiore spendibilità delle esperienze formative, è opportuno consentire a soggetti ulteriori, rispetto ai centri per l'impiego, la possibilità di svolgere i servizi di individuazione e validazione delle



competenze. Il decreto legislativo n. 13/2013 prevede, infatti, che gli enti titolati ad erogare, in tutto o in parte, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze possano essere sia soggetti pubblici, sia privati e che ci sia una dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;

2. Al fine di definire più correttamente la formazione professionale riconosciuta, si specifica che la procedura per il riconoscimento non prevede finanziamenti pubblici e che gli stessi possono essere eventualmente erogati in una fase successiva;

3. Per esigenze di carattere organizzativo si rende necessario prevedere che la concessione delle agevolazioni per i tirocini possa avvenire anche tramite l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI);

4. I commi da 5 quater a 5-sexies dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, inseriti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), hanno riorganizzato il sistema scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, prevedendo che la Regione provveda autonomamente al dimensionamento della rete scolastica sulla base dei parametri e nei limiti del contingente annuale individuati dalla normativa nazionale. Si rende pertanto necessario prevedere un potere sostitutivo da parte della Giunta regionale nei confronti delle province, che sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio, con particolare riferimento alla formulazione dei piani di organizzazione della rete scolastica, da esercitare in caso di inadempimento di queste ultime, al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni nazionali sul dimensionamento, nel rispetto dell'autonomia degli enti inadempienti e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione di cui all'articolo 118 della Costituzione;

5. Al fine di predisporre, in tempi utili, tutti gli atti necessari per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2025-2026, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all'articolo 14-ter della legge regionale n. 32/2002.

1. Il comma 1 dell'articolo 14-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

«1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), sono realizzati:

a) dai centri per l'impiego;

b) dai soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16-bis;

c) dai soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro di cui all'articolo 20-ter;

d) dai soggetti promotori dei tirocini non curricolari di cui all'articolo 17-ter, comma 2, relativamente alle competenze acquisite dai tirocinanti al termine del tirocinio.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14-ter della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono svolgere i servizi di individuazione e validazione con operatori in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 32, previa verifica degli standard definiti con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina anche la procedura di accertamento.»

Art. 2.

Catalogo regionale dell'offerta formativa. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 32/2002

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Regione può istituire ulteriori cataloghi per specifiche categorie di utenti, che vengono resi disponibili dai centri per l'impiego nell'esercizio delle loro attività di politica attiva.»

Art. 3.

Integrazione dei sistemi informativi regionali. Modifiche all'articolo 16-ter della legge regionale n. 32/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16-ter della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«1-bis. Il sistema informativo regionale è accessibile ai soggetti di cui all'articolo 14-ter, nei limiti in cui è necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti con la presente legge.»

Art. 4.

Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 32/2002.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«2. L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata previa autorizzazione del progetto formativo presentato dall'organismo formativo accreditato, a seguito di avviso che non prevede finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto stesso. L'organismo



formativo accreditato sottoscrive un atto unilaterale con il quale si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.».

Art. 5.

Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all'articolo 17-ter della legge regionale n. 32/2002.

1. La lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 17-ter della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente: «*g*) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;».

2. Alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 17-ter le parole: «e dell'ANPAL», sono soppresse.

Art. 6.

Agevolazioni per i tirocini. Modifiche all'articolo 17-sexies della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 17-sexies della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «La Regione» sono inserite le seguenti: «, anche tramite l'Agenzia di cui all'articolo 21-ter,» e le parole: «al tirocinante. Può altresì» sono sostituite dalle seguenti: «al tirocinante e può altresì».

Art. 7.

Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica» sono inserite le seguenti: «, approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«2-bis 1. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di programmazione della rete scolastica e le esigenze di carattere unitario, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi nei confronti delle province e della città metropolitana qualora siano inadempienti nell'approvazione dei piani dei cui all'articolo 29, comma 2, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere.».

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).

Art. 9.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 luglio 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00249

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2024, n. 28.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2023.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 31 luglio 2024*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).


Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 63;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 30 maggio 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);



Considerato quanto segue:

1. Al fine di recepire le indicazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di predisposizione del giudizio di parifica al rendiconto, si rende necessario accantonare, nell'ambito del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, l'importo di euro 35,09 milioni di euro attraverso risorse regionali correnti. Tale somma corrisponde alla spesa sostenuta dal fondo sanitario 2023 per gli oneri di ammortamento relativi ai mutui contratti dal bilancio regionale per il finanziamento di investimenti riguardanti il patrimonio strutturale destinato al servizio sanitario regionale;

2. I risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2023 risultano evidenziati dal conto del bilancio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio;

3. Il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2023 è stato approvato con la deliberazione 12 giugno 2024; i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2023, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono quindi evidenziati nel rendiconto consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale consolidati;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2023, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2023

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 14.645.057.386,87 di cui euro 12.718.821.534,98 riscossi ed euro 1.926.235.851,89 rimasti da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2023

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 14.195.534.525,21 di cui euro 12.170.698.589,51 pagati ed euro 2.024.835.935,70 rimasti da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2022 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2022 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 4.156.229.589,01
dei quali nell'esercizio 2023 sono stati riscossi	euro 1.314.224.632,58
dei quali sono stati oggetto di cancellazione	euro -258.932.839,34
e sono da riscuotere	euro 2.583.072.117,09



Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2022 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2022 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 4.438.053.216,99
dei quali nell'esercizio 2023 sono stati pagati	euro 2.235.853.883,84
dei quali sono stati oggetto di cancellazione	euro -278.437.028,42
e sono rimasti da pagare	euro 1.923.762.304,73

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2023 (art. 2)	euro 1.926.235.851,89
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2022 e precedenti (art. 4)	euro 2.583.072.117,09
Residui attivi al 31 dicembre 2023	euro 4.509.307.968,98

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:


Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2023 (art. 3)	euro 2.024.835.935,70
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2022 e precedenti (art. 5)	euro 1.923.762.304,73
Residui passivi al 31 dicembre 2023	euro 3.948.598.240,43

Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			euro 1.283.605.049,00
	Residui	Competenza	
Riscossioni	euro 1.314.224.632,58	euro 12.718.821.534,98	euro 14.033.046.167,56
Pagamenti	euro 2.235.853.883,84	euro 12.170.698.589,51	euro 14.406.552.473,35
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			euro 910.098.743,21



Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2023 è accertato nella somma di euro 977.899.348,83 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			euro 910.098.743,21
	Residui	Competenza	
Residui attivi	euro 2.583.072.117,09	euro 1.926.235.851,89	euro 4.509.307.968,98
Residui passivi	euro 1.923.762.304,73	euro 2.024.835.935,70	euro 3.948.598.240,43
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			euro 153.379.686,31
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			euro 339.529.436,62
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie			euro 0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023			euro 977.899.348,83

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro -1.218.359.052,42, di cui euro 524.581.413,66 rappresentano il fondo anticipazioni di liquidità ed euro 632.600.621,46 corrispondono al disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il conto economico è approvato con un risultato economico di euro +75.761.718,52;
2. Lo stato patrimoniale è approvato con un totale dell'attivo e del passivo pari ad euro 6.445.344.039,98.

Art. 11.


Rendiconto consolidato

Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato Giunta - Consiglio relativo all'esercizio 2023, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui all'allegato B.

Art. 12.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con le risorse disponibili. Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 46/2022

1. L'allegato 3 della nota integrativa (allegato *h*) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025) recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato N «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» interno all'allegato A della presente legge.



Capo II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 luglio 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2024, n. 27/R.

Disposizioni in materia di incompatibilità con l'incarico di componente dell'organismo indipendente di valutazione. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 31 luglio 2024, n. 38*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*)

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 20 e 69;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Re-

golamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 aprile 2024;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento dell'8 aprile 2024;

Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 giugno 2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2024, n. 820;

Considerato quanto segue:

1. Si rende opportuno intervenire sulle disposizioni riguardanti le incompatibilità con l'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione al fine di ampliare la scelta dei soggetti cui attribuire tale incarico, garantendo il rispetto delle norme regionali in materia.

SI APPROVA

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità. Modifiche all'art. 28-undecies del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Al comma 3, dell'art. 28-undecies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») sono soppresse le seguenti parole: «, nonché quelle previste dall'art. 14, comma 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2024

GIANI

(*Omissis*)

24R00290



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 4 1 2 *

€ 2,00

